

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società S.E.R.I.S. Srl, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri



Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i*



mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Stato Patrimoniale	
Margini	
Margine di tesoreria	LIQUIDITA' IMMEDIATE + LIQUIDITA' DIFFERITE – PASSIVITA' CORRENTI
Margine di struttura	CAPITALE NETTO – ATTIVO IMMOBILIZZATO
Indici	
Indice di liquidità corrente	CAPITALE CIRCOLANTE / PASSIVITA' CORRENTI
Indice di copertura delle immobilizzazioni	CAPITALE PROPRIO / ATTIVO IMMOBILIZZATO
Indipendenza finanziaria	CAPITALE PROPRIO / TOTALE ATTIVO
Leverage	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO / CAPITALE PROPRIO
Conto economico	
Margini	
Margine operativo lordo (MOL)	VALORE DELLA PRODUZIONE – VALORE AGGIUNTO – COSTO DEL PERSONALE
Risultato operativo (EBIT)	MOL – AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI ± RICAVI/ONERI DIVERSI
Indici	
Return on Equity (ROE)	UTILE DI ESERCIZIO / CAPITALE PROPRIO
Return on Investment (ROI)	RISULTATO OPERATIVO / TOTALE IMPIEGHI
Return on sales (ROS)	RISULTATO OPERATIVO / RICAVI DI VENDITA
Altri indici e indicatori	
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	RICAVI DI VENDITA / TOTALE IMPIEGHI

Co. Berlin

Il **margin di tesoreria** indica di quanto le liquidità immediate e differite sono superiori rispetto alle passività correnti. Esso vuole segnalare la capacità dell'impresa di far fronte alle uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve. Una buona situazione di liquidità dell'impresa presuppone che il valore di tale margine sia positivo.

Il **margin di struttura** permette di comprendere in che misura le attività immobilizzate, che rappresentano il principale impiego a medio e lungo termine, è coperto con capitale di proprietà, ovvero con la fonte di finanziamento durevole che è destinato a restare investito nell'impresa a lungo termine e, spesso, per tutta la durata della vita dell'impresa.

Nel caso in cui tale margine assume un valore positivo, esso indica che il capitale proprio copre non solo le attività immobilizzate, ma anche una parte delle attività correnti. Viceversa, esso assume valori negativi, se il capitale di proprietà è inferiore rispetto alle attività immobilizzate.

L'**indice di liquidità corrente** (o *current ratio*) evidenzia la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti a breve termine con la liquidità immediata e con le attività finanziarie ed economiche.

Un valore dell'indice ritenuto positivo è quello compreso in un intorno di 2, ma anche un valore appena superiore all'unità potrebbe giudicarsi soddisfacente nel caso di un'azienda che opera senza magazzino.

L'**indice di copertura delle immobilizzazioni** mette in relazione le fonti interne di finanziamento con le attività immobilizzate dell'attivo.

L'indice che si ottiene da questo calcolo può avere un valore uguale o maggiore di 1, nel caso in cui il capitale proprio finanzi completamente gli investimenti immobilizzati, o inferiore a 1, nel caso in cui l'impresa abbia fatto ricorso anche a fonti esterne.

L'**indice di indipendenza finanziaria** definisce il grado di solidità patrimoniale dell'azienda in termini di rapporto tra il capitale proprio ed il totale dell'attivo dello stato patrimoniale.

Quanto più questo indice è elevato tanto più l'impresa è indipendente.

Il **leverage** ci dice cosa accade nel rapporto tra indebitamento e capitale proprio.

Se l'indice è pari a 1, significa che l'azienda non ha debiti perché tutti i finanziamenti sono rappresentati dal solo capitale proprio. Se l'indice assume un valore compreso tra 1 e 2, significa che il capitale proprio è maggiore dell'indebitamento. Questa è una situazione abbastanza "normale", poiché l'azienda è strutturalmente indebitata. Quando, invece, l'indice assume un valore maggiore di 2, allora significa che i debiti sono maggiori del capitale proprio e che quindi la situazione finanziaria potrebbe essere compromessa poiché l'azienda risulta "sottocapitalizzata".

Il **margin operativo lordo (MOL)** è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.

Permette di vedere se l'azienda è in grado di generare ricchezza tramite la gestione operativa. Il MOL è l'autofinanziamento "potenziale" in quanto identifica il flusso che potenzialmente l'impresa originerebbe dalla gestione corrente se tutti i ricavi fossero stati riscossi e tutti i costi correnti fossero stati pagati nell'anno.

L'**EBIT (Earnings Before Interest & Tax)**, anche detto reddito operativo, è il risultato aziendale ante oneri finanziari (tasse e interessi). Si concentra esclusivamente sull'abilità dell'azienda di generare profitti dalle operazioni, ignorando variabili come il peso fiscale e la struttura del capitale.



Il **R.O.E. (Return On Equity)** è utilizzato per indicare la redditività del capitale proprio. Non è altro che il rapporto tra il reddito netto conseguito nel corso dell'esercizio e il valore del capitale proprio impiegato in media nel corso dello stesso esercizio. Va messo a confronto con il rendimento di investimenti alternativi a basso rischio (per esempio titoli di Stato o depositi bancari).

Il **R.O.I. (Return On Investment)** rappresenta il rendimento dell'attività tipica, al lordo degli oneri finanziari, fiscali e straordinari, confrontato con tutti gli investimenti effettuati. Evidenzia la capacità dell'azienda di far fruttare sia il capitale dei soci che quello dei terzi finanziatori.

Il **R.O.S. (Return On Sales)** rappresenta il risultato operativo medio per unità di ricavo. Tale rapporto esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità remunerativa del flusso dei ricavi. Dipende dalle relazioni esistenti tra ricavi e costi operativi ed esprime la capacità di profitto ottenibile nel corso del ciclo: acquisti di materie prime, lavorazione, vendita prodotto finito.

Il **R.O.T.** esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito nell'attività dell'azienda. Segnala la capacità dell'imprenditore di trasformare in ricavi il capitale investito. Il ROT segnala anche il numero di volte in cui il capitale investito si trasforma nell'esercizio in ricavi delle vendite.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere annualmente un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.


Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo



23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

S.E.R.I.S. (Servizi Educativi, Ristorazione, Infanzia, Sport) Srl è stata costituita in data 5/9/2008 su iniziativa del Comune di Imperia, allo scopo di affidare alla stessa primariamente la somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche, fino ad allora gestite dal Comune.

La gestione viene affidata periodicamente alla S.e.r.i.s. Srl mediante stipula di un contratto di servizio che determina che stabilisce le caratteristiche del servizio ed il corrispettivo spettante alla Società affidataria. Alla data odierna è vigente un contratto stipulato in data 23 agosto 2018, avente validità annuale e scadente il prossimo 31/8/2019. Allo stato attuale l'organo amministrativo ha attivato i contatti utili e necessari per ottenere il rinnovo dell'affidamento almeno per i prossimi tre anni scolastici.

I requisiti per l'*in house providing*, così come definiti dall'articolo 5 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) e s.m.i. sono i seguenti:

1) **"Controllo analogo"**: (cfr. articolo 5 lettera (a) del Codice degli Appalti secondo cui "l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi"), con l'espresso riconoscimento che tale controllo analogo può essere esercitato congiuntamente anche da più amministrazioni (cfr. articolo 5 comma 4 Codice degli Appalti);



2) Fatturato di almeno 80% verso l'amministrazione di riferimento o in esecuzione dell'affidamento dalla stessa ricevuto: (cfr. articolo 5 lettera (b) del Codice degli Appalti secondo cui: "oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi");

3) Nessuna partecipazione di soci privati, salvo deroghe di legge: (cfr. articolo 5 lettera (c) del Codice degli Appalti secondo cui: "nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata").

Seris si è dotata di un assetto organizzativo ritenuto conforme ai principi dell'*in house providing*, così come elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale da ultimi recepiti nella legislazione recentemente entrata in vigore e sopra illustrata. Si evidenziano in particolare le seguenti previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di riferimento.

1) Controllo analogo: - Articolo 1, secondo cui la società "è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Imperia, il quale la costituisce riconoscendone la funzione di articolazione organizzativa autonoma rispetto al proprio apparato organizzativo e funzionale, mantenendo tuttavia su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi".

2) Fatturato: - Articolo 4, secondo cui "ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175, oltre l'80% del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Imperia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

3) Nessuna partecipazione di soci privati: - Articolo 1, secondo cui "la Società è costituita con unico socio il Comune di Imperia".

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente:

Capitale sociale	€ 10.000
Sottoscritto	€ 10.000
Versato	€ 10.000

Socio unico Comune di Imperia
Quota detenuta: 100%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nella persona del Dott. Gen. Vincenzo Costantini, nominato con delibera assembleare in data 19 dicembre 2016, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.



4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 14/06/2017 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, così composto:

Dott. Achille Fontana Presidente
Rag. Giancarlo Sciolti Sindaco Effettivo
Rag. Sara Lercaro Sindaco Effettivo

Dott. Milvio Fabbri Sindaco Supplente
Dott.ssa Giovanna Ravotto Sindaco Supplente

La revisione è affidata al medesimo collegio.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato è la seguente:

tipologia	situazione al 31/12/2018	media occupati 2018
QUADRI	1	1
IMPIEGATI	2	2
OPERAI	66	56

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/6/2017 e a trasmettere l'organigramma del personale al Comune di Imperia con nota prot. 4099 del 13/10/2017.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).



	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	€ 213.167	€ 158.111	€ 95.426
Margine di struttura	€ 118.193	€ 164.443	€ 100.030
Indici			
Indice di liquidità generale	1,55	1,59	1,28
Indice di copertura delle immobilizzazioni	6,60	6,30	5,12
Indipendenza finanziaria	0,18	0,33	0,22
Leverage	8,34	3,00	4,50
Conto economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	€ 48.344	€ 222.787	€ 214.586
Risultato operativo (EBIT)	€ 27.235	€ 128.120	€ 124.068
Indici			
Return on Equity (ROE)	82,57%	36,42%	52,03%
Return on Investment (ROI)	15,65%	21,48%	23,32%
Return on sales (ROS)	10,29%	9,58%	9,90%
Altri indici e indicatori			
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	1,52	2,24	2,36

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Tutti gli indici ed i margini sopra riportati non possono che confermare il buono stato di salute della Seris, che - nel triennio considerato - non ha utilizzato alcun finanziamento bancario potendo contare su un costante flusso di ricavi.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*

- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al co. 4: *"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".*

In base al co. 5: *"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per la definizione di criteri di esercizio dei diritti dei lavoratori e dell'azienda (2016) - codice per l'assunzione di personale (2009) - carta dei servizi della ristorazione scolastica del Comune di Imperia (2018)	Non si ritiene necessario adottare ulteriori regolamenti e/o codici
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	-	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di un ufficio di controllo. Tuttavia viene svolto dal proprio personale amministrativo un periodico controllo di qualità ed organizzativo delle cucine e dei refettori
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 (2012); - Codice Etico (2014); - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 (2015);	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	-	Non si ritiene necessario adottare tali strumenti

Imperia, 15 aprile 2019

L'Amministratore Unico
Dott. Vincenzo Costantini